



**Corte dei Conti  
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria**

NELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2008

composta dai Magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
- Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO,	Componente
- Cons. Anna BOMBINO	Componente
- Primo ref. Quirino LORELLI	Componente
- Primo ref. Natale LONGO, relatore	Componente

VISTI gli articoli 28, 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76 e 77;

VISTA l'ordinanza n° 07/08 del 13 maggio 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il 22 maggio 2008;

UDITO il magistrato relatore 1° Referendario dott. Natale LONGO;

UDITO il sindaco del comune di Cassano all'Ionio,

## **PREMESSO IN FATTO**

Nell'ambito di un ormai generale orientamento di politica legislativa teso a circoscrivere il potere di spesa degli enti pubblici, con particolare riferimento al settore degli incarichi, il legislatore, con la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) è nuovamente intervenuto nella materia, con un insieme di disposizioni, nell'ambito delle quali, come meglio si vedrà nel prosieguo, viene anche attribuita alla Corte dei conti una innovativa competenza di controllo.

In particolare, il comma 56 dell'articolo 3 della menzionata legge finanziaria impone agli enti locali di predeterminare, *"con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione"*. Inoltre, la medesima disposizione impone che gli enti individuino, con il medesimo regolamento, *"il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze"*. La disposizione si preoccupa altresì di statuire che la violazione delle citate disposizioni regolamentari *"costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale"*.

Infine, quanto alle funzioni della Corte dei conti, il comma 57 del medesimo articolo 3 prescrive che *"le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla Sezione regionale di controllo della Corte di conti entro trenta giorni dalla loro adozione."*

Nella specie, il Comune di Cassano all'Ionio, con delibera di Giunta n. 37 del 27 febbraio 2008, ha adottato le indicate modifiche del regolamento di organizzazione per gli uffici e servizi. Detto regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio in data 13 marzo 2008.

Infine, con nota n.7118 del 4 aprile 2008 il Comune di Cassano ha trasmesso il menzionato regolamento comunale a questa Sezione, ove è pervenuto in data 14 aprile 2004.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

### **1. Natura dell'intervento della Corte dei conti**

Come già evidenziato, il comma 56 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 contempla una innovativa ipotesi di intervento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Per il vero, il legislatore disciplina con sufficiente dettaglio la mera

attività di trasmissione dei menzionati regolamenti alla Corte mentre sostanzialmente nulla riferisce in ordine all'attività che la magistratura contabile deve svolgere relativamente alle delibere pervenute.

La ricostruzione della natura e dei contenuti di detta attività non può pertanto che affidarsi all'ermeneusi dell'interprete, chiamato a rinvenire coerenza sistematica ed effettività alla disposizione in questione.

In via di prima approssimazione, pare evidentemente da escludere in via interpretativa l'ipotesi che all'obbligo di trasmissione delle disposizioni regolamentari locali non debba seguire alcuna attività da parte della Corte, innanzitutto per un elementare principio di logica giuridica, e prima ancora comune, che impone di conferire al dato testuale un significato concreto e coerente con i dati sistematici e con la *intentio* del legislatore di contenimento degli oneri finanziari. In tale quadro ricostruttivo, un intervento della Corte sui regolamenti degli enti locali appare in grado evidentemente di scongiurare *ab origine* il manifestarsi di spese in contrasto con le prescrizioni legislative.

In ordine alla natura dell'attività della Corte, deve peraltro escludersi la riconducibilità al *genus* delle "ulteriori forme di collaborazione", previste dal comma 8 dell'articolo 7 della legge n.131/2003, che gli Enti locali "possono richiedere" alla magistratura contabile, in ragione dell'obbligatorietà della trasmissione della delibera e dunque dell'intervento della Corte.

Deve, pertanto, ritenersi che la Corte intervenga nella materia *de qua* nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, per come ridisegnate dalla legislazione più recente.

A tal proposito, non appare ultroneo sottolineare come, secondo la giurisprudenza costituzionale, pur a seguito della riforma del titolo V della Carta, permanga la competenza del legislatore nazionale nel dettare principi nella materia concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.).

In tale quadro ricostruttivo, secondo univoca giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sentenza n. 29 del 1995, n. 267 del 2006 e, da ultimo, sentenza n.179/2007), "*il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti (organo della Repubblica) qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale*", nella specie rinvenibile in numerose norme della Carta, in primo luogo nell'art.119 ultimo comma, ma anche negli articoli 97, primo comma e 28, nonché negli articoli 81 e nell'art.100 (evolutive interpretati).

Una volta ricondotta alle funzioni di controllo, occorre precisarne la natura, con riferimento all'oggetto (su atti o su gestioni), al parametro di verifica (legittimità ovvero efficienza efficacia-economicità), al tempo dell'intervento (preventivo o successivo) nonché alla "misura" correttiva.

Procedendo per successive approssimazioni, deve ad avviso del collegio escludersi la riconducibilità della *species* di controllo in questione al *genus* dei controlli sulla gestione, per un insieme di ragioni di seguito specificate.

Innanzitutto, giova rilevare come la Corte dei conti sia già titolare di una specifica competenza di controllo sulla gestione nella materia *de qua*, espressamente prevista dal comma 173 della legge finanziaria 2006 (legge 23.12.2005, n.266), le cui linee guida sono state approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n.4/AUT/2006 del 17.2.2006.

Ma soprattutto occorre porre in rilievo la circostanza che oggetto di trasmissione alla Corte, secondo il menzionato comma della legge finanziaria per il 2008, sia esclusivamente un atto normativo, e dunque generale e astratto, e non immediatamente produttivo di spesa.

Verso le medesime inferenze interpretative orienta anche la constatazione che il legislatore evidenzia una particolare sensibilità verso la tempistica dell'intervento di controllo, dovendo la delibera regolamentare essere trasmessa alla magistratura contabile entro 30 giorni dalla adozione.

Si tratta, dunque, di un'innovazione normativa che testimonia la *intentio* del legislatore di intervenire con tempestività e "a monte" del processo gestionale potenzialmente foriero di spesa, anzi addirittura su di un atto di natura giuridica normativa non direttamente produttivo di esborsi.

Tali argomentazioni, unitamente alla circostanza che la disposizione sull'intervento della Corte dei conti "chiude" un ordito normativo di tre commi che impone un insieme di vincoli legislativi all'emanando regolamento dell'ente locale, orientano l'interprete verso una ascrizione della forma di controllo *de qua* nel *genus* delle verifiche di legalità, natura del resto comune alle forme di controllo tipizzate dall'art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005.

In particolare, tenuto conto della tempistica della trasmissione, si tratta di una forma di controllo di legittimità su atti (e non su gestioni) di tipo successivo, che dunque si colloca al di fuori e a valle dell'iter procedimentale del regolamento locale (e non nella fase procedimentale c.d. integrativa dell'efficacia).

Peraltro, in coerenza con l'attuale assetto dei controlli sugli enti locali improntato ad una tendenziale separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l'attività amministrativa degli enti e stante l'assenza di una diversa statuizione normativa, deve ritenersi che l'esercizio del controllo non condizioni l'efficacia della fonte normativa locale nonché che la "misura" del procedimento di verifica debba essere individuata in un'attività di referto all'ente locale, con conseguente attività autocorrettiva necessitata.

## **2. Ambito oggettivo di applicazione e parametri di controllo**

Una volta ricondotta la *species* in questione al *genus* dei controlli di legittimità, è necessario evidentemente individuare la normativa di riferimento, cui il regolamento dell'ente locale deve conformarsi.

In via preliminare, occorre innanzitutto rilevare come la novella legislativa in esame si ponga lungo una linea di coerenza rispetto alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata (v. sentenza n. 36/ 2004 e n.417/2005), secondo la quale disposizioni legislative statali che impongano vincoli relativi a singole voci di spesa (come quelle poste dai commi 9 e 10 dell'art.1 della legge 23.12.2005, n.266 anche e per l'appunto in materia di incarichi), non potendo essere qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, comportano un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa e pertanto si pongono in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 della Carta fondamentale.

Il legislatore della finanziaria per il 2008, dunque, consapevole di tale orientamento della giurisprudenza costituzionale, pur nella medesima finalità di contenimento della spesa, ha scelto una differente tecnica di legislazione, imponendo agli enti locali, nell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio del potere normativo regolamentare in relazione a molteplici aspetti del fenomeno gestionale in questione, sia di ordine sostanziale, con particolare riferimento alla determinazione di tetti di spesa, che procedimentale (legati ai primi da un nesso di strumentalità).

Per quanto attiene più strettamente alla individuazione dei vincoli legislativi al potere normativo locale e dunque al parametro del controllo della Corte, occorre innanzitutto delimitare l'ambito applicativo delle disposizioni regolamentari in questione, per come disegnato dalla legge finanziaria.

In sede ricostruttiva, occorre innanzitutto evidenziare che le disposizioni della legge finanziaria sembrano individuare il proprio ambito oggettivo di applicazione in ragione dell'oggetto dell'attività, piuttosto che di un ben individuato *nomen iuris*. In particolare, il comma 56 del citato articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 demanda alla disciplina regolamentare la previsione "in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti", di "limiti, criteri e modalità per l'affidamento", nonché di "tetti di spesa" relativamente agli "incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze".

La dizione testuale ora riferita pone evidentemente delicate problematiche di coordinamento normativo (*rectius*: concorso di norme), innanzitutto in relazione alla disciplina degli appalti, in particolare di servizi pubblici.

A tal proposito, le prime pronunzie della Corte in materia (Corte dei conti, Sez. controllo Basilicata, n. 6/2008; Sez. controllo Lombardia, n.37/2008; Sezione delle Autonomie, n. 6/AUT/2008), si sono orientate nel senso di ritenere che la novella normativa concerna esclusivamente gli affidamenti di prestazioni d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c., e che per converso esulino dall'ambito applicativo dell'intervento regolamentare locale necessitato gli incarichi riconducibili alla tradizionale nozione di appalto.

Detto orientamento ritiene di fondare la definizione dell'ambito applicativo sulla distinzione civilistica (in particolare, si veda C.d.S. sez. IV, 28 agosto 2001 n. 4573) tra

contratto di prestazioni d'opera disciplinato dagli artt. 2222-2238 del Codice Civile, che si caratterizza per avere ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale (c.d. *locatio operarum*: obbligazione di mezzi), in ordine alla quale assumono particolare rilevanza le qualità personali del contraente e la cui esecuzione avviene pertanto in assenza di un'organizzazione imprenditoriale di mezzi e di utilizzazione del lavoro altrui, e appalto di servizi, avente per oggetto la prestazione di un risultato (c.d. *locatio operis*) e per requisito soggettivo l'organizzazione in forma imprenditoriale.

Tuttavia, come evidenziato da attenta dottrina, tale tradizionale distinzione civilistica, quantomeno relativamente alla interpretazione dell'istituto legislativo degli "incarichi", deve essere posta in revisione in ragione del dato normativo comunitario e di diritto derivato nazionale, che non sembra accogliere i menzionati criteri discretivi privatistici.

In particolare, giova evidenziare, quanto al criterio oggettivo, che innanzitutto l'articolo 1, comma 2 lettera d), della direttiva CE 18/2004, e quindi l'articolo 3 comma 10 del codice dei contratti, dettano un criterio definitorio oggettivo della nozione di servizio pubblico di carattere testuale (senza alcun riferimento alla natura civilistica fatta propria dai diversi ordinamenti nazionali); in sostanza, costituiscono pubblici servizi, indipendentemente da ogni considerazione di ordine sostanziale (obbligazione di mezzi, carattere personale della prestazione), quelli che hanno per oggetto la prestazione dei servizi previsti dall'allegato n. II A e B, tra i quali rientrano indubbiamente, tra gli altri, alcune tipologie di rapporti civilisticamente riconducibili alla nozione di prestazione d'opera (ad es: i "servizi legali").

Anche con riferimento al criterio discretivo di carattere soggettivo (l'organizzazione in forma imprenditoriale), non può non rilevarsi come il diritto comunitario prima (art. 1 comma, 8 della direttiva n. 18/2004) e inevitabilmente quello derivato poi (art.3, comma 19) accolgano una nozione di imprenditore («*entrepreneur*» nella lingua ufficiale francese) del tutto lata, identificabile in "una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato" le proprie prestazioni, e dunque non necessariamente nella forma imprenditoriale ai sensi della definizione codicistica italiana.

E' superfluo rilevare come tale nozione di servizio pubblico, in considerazione del principio di "*primauté*" del diritto comunitario, si imponga nell'interpretazione del dato normativo nazionale e dunque anche nell'ermeneusi della novella introdotta dalla legge finanziaria.

Pertanto, qualora l'oggetto degli "incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca", ovvero delle "consulenze" che il comune intenda affidare sia riconducibile all'elenco dei servizi contenuto negli allegati n. II A e n. II B al codice dei contratti (ad es, nell'allegato n. II A al codice dei contratti si parla, al n.11, di "servizi di consulenza gestionale e affini", al n.12 di "consulenza scientifica e tecnica" e al n. 8 di "servizi di ricerca e sviluppo"; inoltre nell'allegato II B, al n. 21 si parla di "servizi legali"), deve

ritenersi che la disciplina dei "criteri e delle modalità" dell'affidamento vada necessariamente rinvenuta nell'ambito della normativa in materia di appalti di pubblici servizi e che il regolamento comunale debba invece limitarsi all'imposizione del tetto complessivo annuo di spesa ovvero eventualmente anche a operare una *relatio* alla citata disciplina comunitaria e nazionale (del resto il menzionato comma 56 recita: "in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti").

Per converso, la disposizione della legge finanziaria e il potere regolamentare locale potranno esplicitare appieno la propria portata normativa nelle ipotesi di incarichi esulanti dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti.

Peraltro, pare appena il caso di sottolineare come la regolamentazione locale concernente "criteri e le modalità per l'affidamento" di incarichi non soggetti alla disciplina dell'appalto dei servizi (in quanto non rientranti nelle citate tabelle), non possa che riproporre, con la sola eccezione degli incarichi di staff del sindaco e degli assessori conferiti a i sensi dell'art.90 del TUEL, garanzie partecipativo-concorrenziali sostanzialmente analoghe a quelle proprie della disciplina di derivazione comunitaria, a meno di non ritenere ammissibili discipline regolamentari para-fiduciarie prive di ogni ragionevolezza sostanziale (tanto più in considerazione delle constatazione che la disciplina sugli appalti si applica anche ad alcune ipotesi riconducibili alla nozione civilistica di contratto di prestazione d'opera).

Con riferimento ai presupposti legittimanti l'affidamento, giova richiamare le disposizioni generali regolanti ogni tipologia di incarico e dunque anche quelli previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Pertanto, questi ultimi, e auspicabilmente anche le norme regolamentari locali, sia in ragione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7, comma 6 ter, del testo unico sul pubblico impiego e anche in considerazione dell'obbligo di conformarsi alla legislazione vigente sancito dal menzionato comma 55 dell'art.3 della legge 24.12.2007 n. 244, dovranno uniformarsi a quanto disposto dai commi 6 e 6 *ter* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nonché dal comma 76 dell'articolo 3 della finanziaria per l'anno 2008.

Pertanto, gli incarichi in questione potranno esser conferiti esclusivamente allorquando l'amministrazione abbia accertato l'impossibilità di soddisfare il pubblico interesse mediante l'impiego di risorse umane disponibili al suo interno; l'oggetto dei medesimi deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, i soggetti incaricati possono essere esclusivamente esperti «di particolare e comprovata specializzazione universitaria», e cioè quantomeno titolari di laurea specialistica o equipollente.

Tale ultimo requisito, insieme con il generale disfavore palesato dal legislatore della finanziaria per l'anno 2008 verso la instaurazione *ex novo* (salva la possibilità di stabilizzazione del precariato storico) di forme di lavoro subordinato e parasubordinato (co. co. co.) "flessibile", orientano l'interprete verso una sostanziale marginalizzazione ordinamentale delle collaborazioni coordinate e continuative "pubbliche", quantomeno relativamente a quelle in cui la prestazione non si caratterizzi per un elevato contenuto professionale.

Ulteriori disposizioni di dettaglio sono poi poste dalla legge finanziaria a tutela della trasparenza degli incarichi. In particolare, il comma 54 dell'articolo 3, modificando il comma 127 dell'art.1 della legge n.662/1996 (finanziaria per il 1997), impone a tutte le pubbliche amministrazioni che si avvalgano a titolo oneroso di collaboratori esterni o che affidino incarichi di consulenza, a "pena" di responsabilità amministrativa e disciplinare, di pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Tale obbligo di trasparenza viene per giunta ulteriormente sottolineato, in relazione alle consulenze, dal comma 18 del medesimo articolo 3, che ha aggravato l'iter procedimentale (fase c.d. integrativa dell'efficacia) dell'affidamento, subordinandone l'efficacia alla "pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".

Inoltre, relativamente ai soli enti locali, il comma 55 del menzionato art. 3 della legge finanziaria, onde contenere le spese da incarichi "estemporanei" e assicurare che gli affidamenti si inseriscano con coerenza nell'ordito gestionale, espressamente prescrive un obbligo di coerenza tra programmazione e gestione, e precisamente che l'affidamento di "incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze" possa avvenire solo in base ad una previa attività programmatica dell'ente locale, *id est*: "nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico per gli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)".

### **RITENUTO IN DIRITTO**

A seguito dell'analisi del Regolamento approvato dal Comune di Cassano all'Jonio, la Corte ritiene di muovere i seguenti rilievi:

1. il Regolamento comunale non riproduce la necessità che l'incarico sia funzionale al conseguimento di "obiettivi specifici e determinati" (art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/01);
2. nel Regolamento manca ogni riferimento alla disciplina in materia di appalto di servizi relativamente agli incarichi riconducibili ai servizi pubblici previsti nelle tabelle n. II A e B allegate al codice dei contratti (e alla direttiva CE n.18/2004), nonostante



- alcune delle tipologie riportate nella fonte normativa locale in via esemplificativa siano in esse sussumibili;
3. il n. 10 della norma, nell'esentare dall'applicazione del Regolamento "*gli incarichi di collaborazione il cui compenso non sia superiore a 5.000,00 lorde*", contrasta con la disciplina di carattere generale e omnicomprensivo posta dal comma 56 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008;
  4. l'ultimo capoverso del numero 5 della norma regolamentare contempla la possibilità che, dopo la comparazione dei *curricula*, il responsabile del servizio possa invitare a colloquio i candidati "al fine di valutare ulteriori elementi". Tale disposizione, nella misura in cui sembra introdurre elementi valutativi ulteriori rispetto a quelli oggetto di bando e di valutazione comparativa, appare in grado di inficiare la concorrenzialità delle procedure e la parità di trattamento degli aspiranti all'incarico;
  5. premesso che non risulta chiaro se la pubblicazione di cui al n. 6 della norma regolamentare riguardi il bando ovvero l'incarico già affidato, occorre, affinché i provvedimenti di affidamento non finiscano per essere inficiati da vizio di eccesso di potere, che l'amministrazione pubblici previamente i bandi di selezione con l'indicazione dettagliata dei criteri in base ai quali verrà effettuata la comparazione, anche tenuto conto della possibilità, ammessa dal n. 5 dalla norma regolamentare, di modulazione dei medesimi in ragione della specificità dell'incarico;
  6. affinché i provvedimenti di affidamento degli incarichi non siano inficiati da vizio di eccesso di potere, occorre che il regolamento prescriva che i singoli bandi debbano assegnare riferimenti ponderali ai singoli criteri prescelti, in modo da assicurare la trasparenza e la oggettiva verificabilità della scelta del soggetto cui conferire l'incarico;
  7. quanto alla pubblicità successiva degli incarichi, appare opportuno, per ragioni di organicità del testo normativo, riportare nel regolamento le prescrizioni contenute nei commi 18 e 54 della legge finanziaria per l'anno 2008 e dunque attenersi agli obblighi di pubblicità a tempo indeterminato ivi previsti;
  8. quanto alle collaborazioni coordinate e continuative, menzionate al n.3 della norma regolamentare, si richiama quanto già riferito in motivazione;
  9. occorre infine valutare se l'adozione delle disposizione regolamentari *de quibus* richieda un intervento del consiglio che individui preventivamente i criteri per l'esercizio del potere normativo della giunta, ai sensi degli articoli 42 comma II lett. a) e 48 comma III del TUEL.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria,

**ACCERTA,**

nei termini di cui in motivazione, l'illegittimità delle modifiche al Regolamento comunale di organizzazione per gli uffici e servizi, adottate con delibera di Giunta n. 37 del 27 febbraio 2008;

**DISPONE**

l'invio della presente deliberazione al Consiglio comunale di Cassano all'Ionio, ai fini dei necessari interventi autocorrettivi.

Così deciso in Catanzaro, nell'adunanza del 22 maggio 2008.

Il Magistrato Relatore  
F.to dott. Natale LONGO

Il Presidente  
F.to dott. Silvio AULISI

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2008

Il Direttore della Segreteria  
F.to dott. Antonio LEONE